

# PROPOSTA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI GAMBASCA E IL RIFUGIO "LA CUCCIA" DI DESTEFANIS CARLA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATTURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E OSPITALITA' PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA

## PREMESSO

**Che** ai sensi della Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 e del relativo regolamento attuativo promulgato con D.P.G.R. 11 novembre 1993, i Comuni, singoli o associati, devono istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile (canile sanitario) per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali randagi o vaganti catturati. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano essere senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di legge, devono essere destinati ai Rifugi per il ricovero e ceduti ai privati che ne facciano richiesta di adozione.

**Che** le direttive regionali sanciscono che il cane vagante recuperato privo di tatuaggio o microchip è da attribuire al Comune nel cui ambito territoriale è stato recuperato.

**Che** il nuovo CODICE DELLA STRADA prevede l'obbligo del soccorso e/o della segnalazione di cani coinvolti in incidenti stradali. Tale importante novità comporta un incremento di interventi di recupero e cura di cani feriti.

**Che** la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione comporta rischi e responsabilità anche penali e che pertanto è indispensabile che il **gestore dei servizi, unico responsabile**, sia messo nelle condizioni di ben operare.

## CONSIDERATO

**Che**, la convenzione deve recepire in toto le direttive regionali in materia diramate nel maggio 2000, nel settembre 2001, nel giugno 2004 e nell'ottobre 2010 dalla Direzione della Sanità Pubblica della Regione Piemonte.

**Che** va dato al servizio la giusta importanza anche in considerazione del suo positivo impatto (Sulla sicurezza, l'igiene ambientale e sul benessere animale nel territorio).

## **TRA**

Il Comune di Gambaasca rappresentato da Erminia ZANELLA, Sindaco del comune

## **E**

Il Rifugio "La Cuccia" di Destefanis Carla con sede in S.Croce di Cervasca, via L. Einaudi N. 50 (P.IVA 03466790049) nella persona di **Destefanis Carla** (C.F. DTCRL62B46D205N), nata a CUNEO il 06/02/1962,

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Gambaasca, dell'incarico per lo svolgimento dei servizi di:

- cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi sul territorio dei Comune. **Per i cani di proprietà**, nel rispetto delle direttive regionali e nella considerazione che i cani al loro ingresso in **canile sanitario** vengono visitati dal veterinario Direttore sanitario del canile, sverminati, trattati per parassiti esterni, vaccinati e testati per le zoonosi.
- **mantenere attivo e operativo il servizio telematico ARVET della Regione Piemonte per quanto riguarda l'anagrafe canina;**
- collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL di Cuneo per microchippatura cani di proprietà e cani ricoverati nel canile sanitario ed anche per interventi di profilassi obbligatoria;
- ricerca proprietari dei cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario ed i Comuni, e restituzione.
- promozione dell'affido e affido a nuovi proprietari;
- gestione del Rifugio " La Cuccia" che la proprietaria stessa mette a disposizione dei Comuni..

**Nota:** Si precisa che per quanto riguarda i **cani di proprietà** e le varie problematiche ad essi connesse, laddove vengano rilevate situazioni di disagio ed

emergenze igienico sanitarie, il Sindaco può attivare il Rifugio e concordare gli interventi necessari. In particolare si precisa che:

- in caso di sequestri giudiziari/sfratti/interventi delle Forze dell'Ordine, il rifugio offre il servizio di recupero ed accoglienza cani mentre al Comune compete il rimborso spese di € 2,30 al giorno per cane;
- in caso di ritiro di cane di proprietà di persone sole seguite dai servizi sociali, il Rifugio offre il servizio di accoglienza mentre al Comune compete il rimborso spese di euro 2 al giorno per cane;
- nel caso di dipartita dei/del proprietari/o di cane senza famigliari, il Rifugio offre lo stesso servizio già menzionato per il punto precedente;

## **Art. 2 - Durata della Convenzione**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 4 a decorrere dal 1° giugno 2016. Entro sei mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione stessa con eventuale aggiornamento delle condizioni. Eventuale disdetta potrà altresì essere data da ognuna delle parti, per giustificato motivo, almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale a mezzo di lettera raccomandata.

## **Art. 3 - Obblighi del Rifugio**

Il Rifugio si impegna a:

**a. Assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per il corretto espletamento dei servizi previsti in Convenzione.**

**b. Svolgere con diligenza tutte le attività di cui alla presente Convenzione con persona in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta.**

**c. Aprire le strutture al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 14,30 alle 17,30 (Inverno: 01 ottobre - 31 marzo) - dalle 15,00 alle 18,00 (estate: 1 aprile - 30 settembre).**

**d. Garantire reperibilità costante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, utilizzando idonee apparecchiature telefoniche: telefoni cellulari.**

**e. Al momento della stipula della Convenzione il titolare della ditta individuale si impegna a tenere i rapporti con l'ufficio comunale competente.**

f. Assicurare che verrà tenuto un comportamento disponibile e collaborativo nei confronti dei cittadini interessati alle adozioni, dei volontari nel corso delle loro attività e dei pubblici funzionari.

g. Accettare eventuali modifiche della Convenzione che siano richieste da imput della ASL di Cuneo - Servizi Veterinari, per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso.

h. Realizzare e mantenere attivo un sito internet finalizzato alla sensibilizzazione e promozione dell'adozione dei cani presenti in Rifugio.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico del Comune**

Il Comune è tenuto a:

- una quota fissa giornaliera pari ad euro 2,60 per ogni ospite ( nell'eventualità di recupero di cucciolata, fino al 2° mese d'età dei cuccioli viene considerata solo la mamma; dal 3° mese al 6° mese ogni 2 cuccioli conteranno per 1 adulto; oltre il 6° mese ognuno conterà singolarmente) da versarsi entro 60 gg. data fattura fine mese.
  - Una quota fissa annua pari ad euro 300,00 iva esclusa.
  - Il pagamento di tutte le spese veterinarie (tra cui: primo soccorso in caso di cane ferito, interventi chirurgici o specialistici per il mantenimento in salute dei cani), **esclusi** i vaccini e i trattamenti per parassiti interni ed esterni periodici.
  - Il rimborso delle spese sostenute per i farmaci necessari al mantenimento in salute degli ospiti a seguito di presentazione di copia della ricetta veterinaria e dello scontrino fiscale della farmacia.
  - Il pagamento di interventi di sterilizzazione o castrazione degli ospiti come previsto dall'art. 4 legge 14/08/1991 n. 281, che verranno effettuati dal veterinario convenzionato.
- a. Provvedere per il tramite della Polizia Municipale ad inoltrare le richieste d'intervento del Rifugio.

b. Sensibilizzare i Comandi periferici dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo Forestale dello Stato circa le procedure di attivazione del servizio di recupero dei cani vaganti o randagi che diventano di proprietà comunale.

c. Informare in ogni circostanza utile i cittadini - bollettini comunali e/o della Pro-Lo-co/stampa locale - circa la presenza del Rifugio e delle sue finalità nel territorio. Ciò anche al fine di incentivare le adozioni.

d. Attivare attività di educazione civica nelle scuole del Comune al fine di sensibilizzare i giovani studenti alla corretta convivenza uomo, animali e ambiente.

e. Adeguare annualmente - a partire dal 1° gennaio 2017 - il tetto di spesa per il Rifugio di un importo pari al tasso di inflazione (ISTAT)

## MODALITA' OPERATIVE

(Linee guida della Direzione della Sanità Pubblica della Regione Piemonte)

### A) Servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o incustoditi

- La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito corsi preliminari svolti dal P.M.P.P.V. o indetti dal Servizio Veterinario Regionale.

La cattura deve essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenza per gli animali e preven-gano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica.

- Il Rifugio potrà ricevere segnalazioni per il recupero di cani vaganti solamente:
  - dagli uffici comunali o dai VV.UU.;
  - dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
  - dalla Forza Pubblica (CC, PS, CFS...);

che provvederanno, **previe le necessarie verifiche relative alla segnalazione**, ad avviare la chiamata al Rifugio che deve poter ottenere le informazioni necessarie all'organizzazione di un corretto intervento in sicurezza anche per l'operatore stesso.

- L'intervento di accalappiamento deve avvenire al più presto considerando di volta in volta i motivi d'urgenza.

- Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento può essere richiesta dal Rifugio la collaborazione di un vigile o di altro personale comunale che accompagni sul posto l'operatore intervenuto. In caso di intervento per il **recupero di cani "pericolosi", a cura del Comune, dovrà essere richiesto l'intervento del Servizio Veterinario e/o il supporto di sicurezza di Polizia Municipale o Carabinieri dotati di armamento.**
  - I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti nel Canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, informando al più presto l'eventuale proprietario. Non deve essere consentito l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario della ASL di Cuneo.
  - Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane può essere restituito allo stesso, che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio, dopo l'apposizione del relativo microchip (se mancante), da parte del Servizio Veterinario della ASL di Cuneo; **le spese inerenti gli interventi sanitari e la cattura sono addebitate al proprietario.**
  - Laddove la restituzione del cane non fosse possibile, i cani verranno trasferiti nel Rifugio e la titolare provvederà ad attivarsi per promuovere l'adozione mirata dell'animale.
  - Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione al Servizio Veterinario della ASL di Cuneo.
  - Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il titolare del Rifugio dovrà intervenire congiuntamente al Servizio Veterinario del Comune.
- 

## **B) Gestione del Rifugio**

Il Rifugio dovrà garantire i seguenti adempimenti:

- **Sottoporre tutti i cani in ingresso ai controlli veterinari e alla somministrazione dei medicinali e degli antiparassitari.**

- Pulizia quotidiana dei box, loro disinfezione (giornaliera), periodica disinfestazione (mensile) e derattizzazione (permanente).
- Osservazione delle norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi e la prevenzione di incidenti.
- Assicurare che i cani dispongano continuamente di acqua da bere e fornire alimento almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto alla pulizia e igiene delle relative attrezzature ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici (cure - vaccinazioni - profilassi antiparassitarie) prescritti dal veterinario convenzionato del Rifugio.
- Mantenere pulite ed in buono stato le aree libere e di sgambamento;
- Fornire ai cittadini che ne facciano richiesta ogni informazione utile relativa ai cani catturati.
- Segnalare prontamente al veterinario convenzionato casi di sofferenza, malattia o morte; i cani ricoverati potranno essere soppressi, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, solo se gravemente malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del veterinario convenzionato che provvederà alla soppressione esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere apposita certificazione.  
In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, il Rifugio dovrà tenere la carcassa a disposizione del veterinario convenzionato, avvisato prontamente, per l'indagine sulle cause del decesso.
- Provvedere a:
  - Regolare tenuta del registro delle chiamate vidimato dal Servizio Veterinario della ASL e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, microchip o tatuaggio, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'affidamento e l'affido;
  - Tenuta del registro di entrata/uscita vidimato dal Servizio Veterinario della ASL, in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, n. del microchip o tatuaggio, n. della scheda individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e firma del veterinario

per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione.

- Compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria.
- Lettura del microchip o tatuaggio, ove presente, e ricerca del proprietario in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL.
- Fotografare il cane per la sua sollecita pubblicazione sul sito del Rifugio per il ritrovamento e/o l'adozione. Foto del cane è allegata alla scheda individuale dell'animale.

### **C) Sorveglianza sull'espletamento del servizio**

Al Servizio Veterinario della ASL compete la vigilanza del buon andamento del servizio. Il Rifugio dovrà sottoporsi anche alle verifiche del Comune al fine di consentire a tutti gli interessati di constatare l'andamento del servizio in convenzione: prestazioni effettuate nei tempi e nei modi disposti dalla presente convenzione.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione il Rifugio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare e a far osservare al personale volontario, le disposizioni vigenti in materia, e nello specifico: D.P.R. 12/1/1954, n. 320; Legge 14/8/1991 n. 281; L.R. 13/4/1992, n. 20 ; L.R.26/7/1993, n. 34 ; Legge 11/8/1991, n. 266; L.R. 29/8/1994, n. 38.

#### **Art. 6 - Inosservanza delle disposizioni**

- L'inosservanza da parte del Rifugio di quanto disposto all'art. 3 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.
- L'inosservanza da parte del Comune di quanto disposto all'art. 4 previsto dalla presente convenzione comporta la risoluzione della stessa ai sensi delle vigenti norme.

Letto, approvato e sottoscritto:

Gambasca,

Rifugio "La Cuccia"

Per il Comune